

AVV. ERNESTO RUSSO
AVV. CARMEN MUSURACA
AVV. ANTONIO COMMISSO
DOCT. MATTEO BENCIOLINI

INFO RMC 11/11/2020

Oggetto: “Decreto Ristori bis” – Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149. Accesso ai contributi a fondo perduto per ASD e SSD per i canoni di locazione relativi al mese di novembre. Chiarimenti dell’Ufficio per lo Sport sul DPCM 3 novembre 2020. Aggiornamento delle zone di rischio – Ordinanza Ministro della Salute 10 novembre 2020.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ([GU Serie Generale n.279 del 09-11-2020](#)) il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante ulteriori misure in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica (“**Decreto Ristori bis**”). Tra le misure approvate si segnalano alcune disposizioni di interesse per il mondo sportivo e associativo.

- ✓ **Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 1)**

Si ricorda che con il “Decreto Ristori” è stato introdotto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA (attiva alla data del 25 ottobre) che svolgono attività prevalente nell’ambito dei settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dai DPCM emanati nel mese di ottobre (e novembre).

Con il “Decreto Ristori bis” il Governo ha inteso **ampliare la platea di beneficiari**, sostituendo l’Allegato 1 al “Decreto Ristori”, che già individuava i settori economici e relativi codici ATECO che potevano accedere al contributo, con una **nuova tabella** ([Allegato 1](#) al “Decreto Ristori bis”).

Si segnalano gli ulteriori codici ATECO, così introdotti, che hanno maggiore attinenza con il comparto sportivo e associativo con relativa percentuale di maggiorazione:

855100 – Corsi sportivi e ricreativi – 200,00%
855201 – Corsi di danza – 100,00%

- ✓ **Sospensione dei versamenti tributari (art. 7)**

Il Governo ha inteso **sospendere i termini dei versamenti tributari in scadenza nel mese di novembre 2020** per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese dal DPCM 3 novembre 2020 con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale ovvero per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” e “rosse”.

Sono, infatti, sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché quelli delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Sono altresì sospesi i termini relativi ai versamenti dell'IVA.

I versamenti così sospesi sono da effettuarsi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

✓ **Disposizioni a favore dei collaboratori sportivi** (art. 28)

Si segnala che al fine di risolvere ulteriori difficoltà attuative emerse in sede di erogazione dell'indennità in favore dei collaboratori sportivi per il mese di novembre 2020, il Governo ha chiarito che si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non successivamente rinnovati dando così accesso al beneficio.

✓ **Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo Settore** (art. 15)

A sostegno del Terzo Settore viene istituito il “**Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore**” con una dotazione di **70 milioni** di euro per l'anno 2021. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, saranno stabiliti i criteri di ripartizione di tali risorse.

Al contributo, comunque **non cumulabile** con quello a fondo perduto di cui all'art. 1 del Decreto “Ristori” e con quello derivante dal Fondo per il sostegno delle ASD e SSD di cui all'art. 3 del medesimo Decreto, potranno accedere **le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome, le APS iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano nonché le Onlus iscritte nella relativa anagrafe.**

*

Si segnala che è stato pubblicato il [Decreto del Capo Dipartimento per lo Sport 9 novembre 2020](#) e il relativo [Avviso](#) con i quali si definiscono **termini e modalità specifiche per la presentazione delle istanze di accesso ai contributi a fondo perduto per ASD e SSD per i canoni di locazione del mese di novembre**. Le risorse sono rese disponibili nell'ambito del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale (art. 217 Decreto Rilancio).

La presentazione delle istanze avverrà esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica disponibile al sito www.sport.governo.it. La **finestra utile** per la presentazione delle istanze di accesso al fondo si è aperta il 10 novembre 2020 e terminerà alle ore 14:00 del giorno 17 novembre

2020. Potranno accedere alla presentazione delle istanze **solo le ASD e SSD, titolari di uno o più contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari** site nel territorio italiano e che alla data di presentazione dell'istanza siano in possesso dei requisiti indicati nell'[allegato 1 al Decreto](#).

L'importo massimo stanziato per la presenta misura ammonta ad € 11.944.526,00 e sarà corrisposto secondo la seguente formula algoritmica:

Totale Contributo Erogabile = sommatoria dei canoni mensili di locazione (per una mensilità), meno credito di imposta di cui all'art. 8 del D.L. n.137 del 28.10.2020 (c.d. Decreto Ristori), meno eventuali contributi FSN, DSA, EPS per emergenza COVID-19 deliberati a favore della ASD/SSD, meno contributi in conto locazioni deliberati da Enti Pubblici a favore della ASD/SSD, meno eventuali contributi percepiti con la seconda sessione fondo perduto del Dipartimento per lo sport prevista dal decreto prot. n. 5098 del giorno 11 giugno 2020.

Qualora l'ammontare delle richieste pervenute, limitatamente agli importi relativi al canone di locazione, non raggiunga il totale delle risorse disponibili, il Dipartimento per lo sport potrà **contribuire anche alle spese relative alle utenze e agli eventuali costi sostenuti per l'igienizzazione degli ambienti per il mese di settembre 2020** per le ASD e SSD titolari di contratto di locazione. A tal fine, in fase di compilazione della domanda, le ASD e SSD dovranno dichiarare il loro ammontare.

*

Si segnala che sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'Ufficio per lo Sport le [FAQ \(Frequently Asked Questions\)](#) sul DPCM 3 novembre 2020 con le quali sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle nuove misure di contenimento del rischio.

- ✓ **Spostamenti per lo svolgimento di attività sportiva nelle "zone arancioni" e in quelle "rosse"**

L'Ufficio per lo Sport ha precisato che per quanto attiene alle Regioni e Province autonome "arancioni" anche per un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, è *"possibile spostarsi tra comuni come disposto dall'art. 2 comma 4 lett. b), ovvero 'per svolgere attività o usufruire di servizi **non sospesi e non disponibili in tale comune**'"*, prospettando dunque la possibilità che ci si possa spostare per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti.

Si tiene a segnalare che con [Circolare del Capo di Gabinetto](#), il Ministero dell'Interno ha precisato che valgono *"le regole prudenziali che suggeriscono non solo di limitare all'indispensabile gli spostamenti, **ma anche di effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove comunque sia possibile la soddisfazione della propria esigenza**. Come si è già avuto modo di dire in sede di commento all'art.1, **le suddette limitazioni alla mobilità non elidono l'esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni contenute nell'art. 2 (del DPCM 3 novembre)**"*.

Nelle Regioni e Province autonome della c.d. zona rossa, **non è, invece, consentito lo spostamento tra comuni, “ad eccezione degli allenamenti di atleti, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale previsti dall’art.1 comma 9 lett. e), nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive”.**

✓ **Utilizzo degli spogliatoi**

Si segnala che **gli spogliatori possono essere utilizzati esclusivamente dagli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle competizioni, organizzate dalle rispettive FSN, DSA ed EPS, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, e riconosciute di interesse nazionale, con provvedimento del [CONI](#) e del [CIP](#).**

Per evitare assembramenti, si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il **numero massimo di ingressi**. Viene altresì chiarito che per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio si deve prevedere uno spazio minimo di **12 mq per persona**. Tale numero va indicato su un cartello affisso all'entrata dello spogliatoio.

Resta in ogni caso inibito l’accesso agli spogliatoi a persone diverse dagli atleti di cui sopra, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per atleti minorenni o non completamente autosufficienti. È in ogni caso vietato l’uso di applicativi comuni, quali asciugacapelli, etc. che, al bisogno, dovranno essere portati da casa.

✓ **Club house e servizi di bar e ristorazione (con licenza “circolistica”) nelle “zone arancioni” e “rosse”**

Al momento in cui si scrive non risulta essere stato pubblicato alcun chiarimento in merito alla possibilità di mantenere aperte le *Club house* e i servizi di bar e ristorazione (con licenza “circolistica”) nelle zone arancioni e rosse.

L’accesso alle *Club house*, sebbene non sia espressamente vietato (come per gli spogliatoi), prudenzialmente si ritiene consentito solo se strettamente necessario allo svolgimento delle attività sportive non sospese, con l’obbligo dell’utilizzo di DPI, nel rispetto del divieto di ogni forma di assembramento e delle ulteriori prescrizioni disposte con le Linee guida emanate dal Dipartimento per lo Sport.

Alla luce della sospensione generalizzata dei servizi di ristorazione in area arancione e rossa, si ritengono, invece, non consentiti i servizi di bar e ristorazione (con licenza “circolistica”) all’interno di centri e circoli sportivi indipendentemente dallo svolgimento all’interno di attività ammesse dal DPCM.

È opportuno attendere comunque sul punto un chiarimento ufficiale.

*

Si segnala che con ordinanza del [Ministro della Salute 10 novembre 2020](#) sono state aggiornate le zone di rischio, inserendo le Regioni **Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria** in fascia "arancione" e la **Provincia autonoma di Bolzano** in fascia "rossa". Tale ordinanza produce effetto dall'11 novembre per un periodo di 15 giorni.

*

Si ricorda che il Decreto Legge "Ristori *bis*", le cui misure sono in vigore dal 9 novembre 2020, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dovrà essere convertito in Legge dal Parlamento pena la perdita di efficacia. Si darà conto con successive note informative dello Studio dell'*iter* parlamentare e delle eventuali modifiche apportate alle misure di interesse in sede di conversione.

Cordiali saluti

Studio Legale RMC